



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 50 2015

Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.

Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.

affronteremo oggi il seguente argomento:

SECONDO LA CASSAZIONE NON SUSSISTE IL DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO FINO A 70 ANNI

La legge 201/2011, in riferimento alla pensione di vecchiaia (ossia quella a cui si accede per raggiunti limiti di età), è intervenuta su due punti importanti:

- in primo luogo, ha innalzato l'età pensionabile e ha previsto un meccanismo di adeguamento alle aspettative di vita finalizzato ad elevare annualmente l'età anagrafica necessaria per accedere automaticamente alla pensione;
- in secondo luogo, ha introdotto degli incentivi a favore dei lavoratori che, pur possedendo tutti i requisiti necessari per accedere alla pensione, decidano di rimanere comunque a lavorare fino a 70 anni.

Fra gli incentivi, il più rilevante è quello che riguarda la facoltà del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro fino al compimento dell'età predetta.

Con **sentenza del 4 settembre 2015**, la Corte di Cassazione ha affermato **che non sussiste il diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a 70 anni**, in quanto la norma offre solo la "possibilità" che, grazie all'operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni, si creino le condizioni per consentire ai lavoratori interessati la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti dalla disciplina del settore; tuttavia vi deve essere una concorde valutazione delle parti (datore di lavoro e dipendente) "sulla base di una reciproca valutazione di interessi".

È da notare, però, che la Corte si è dovuta pronunciare negando questo diritto dopo due sentenze, di primo e secondo grado, le quali erano risultate a favore della sussistenza del diritto del lavoratore a continuare il rapporto.

15 settembre 2015

I migliori saluti.
Lucia Dott.ssa Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: neqoilconsenso@studio-filippi.it*

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.